



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 657/02 proposto da

Romeo Francesco, Herrnof Hugo, Schiavone Nicola, Moncalvo Mara, Tucci
Pietro Olimpio, Brunetto Alfio Fulvio, Moretta Claudia, De Seta Antonio,
D'Angelo Rosanna, Properzi Emanuela, Sansone Maria Cristina, Bella An-
tonio, Fontana Salvatore, Rubino Vincenzo, Strocchio Davide, Manuguerra
Valter, Montesardo Maria Concetta, Malagnino Maria Giuseppina, Perillo
Cipriano, Ilardi Maria Giovanna, Giacometti Gino Paolo, Leonini Mario,
Pepe Massimo, Turella Bruno, Kersik Valerio, Del Bianco Paolo, Di Chiara
Roberta, Simaldone Anna Maria, Paglia Raffaele, Castiglione Nicolò, Bo-
nanno Alessandro, Tancredi Vincenzo, Teta Giuseppe, Tagliapietra Giu-
seppe, Gisolo Claudia, La Contana Carmela, Pierangeli Luciano, Martano
Antonio, Melilli Carmelo, Carniel Paola, Orabona Giovanni, Fullone Fran-
cesco, rappresentati e difesi dall' avv. Claudio Pipitone, con domicilio eletto in
Torino, via Grassi 9;

1736/03
Reg. Sent. n.

Reg. Ric. n. 657

011 3293355

contro il

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme relative alle rette per gli asili nido;

e

per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Referendario Cecilia Altavista;

udito inoltre alla pubblica udienza del 29 ottobre 2003 l'Avvocato Pipitone per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato Carotenuto per l'Amministrazione resistente

Ritenuto in fatto

I ricorrenti richiedevano all'Amministrazione dell'Interno il pagamento delle spese sostenute per gli asili nido dei propri figli, ai sensi dell'art 36 del d.p.r. 254 del 16-3-1999 di recepimento dell'accordo sindacale per le forze di Polizia. L'Amministrazione rigettava tali richieste di rimborso, sostenendo che la circolare 559/D/7/44 del 28-1-1997 aveva sospeso il pagamento delle somme relative alle rette degli asili nido del personale della Polizia di Stato, a seguito delle limitazioni di spesa disposte con la legge 425 dell'8-8-1996 e con la legge 30 del 29-2-1997.

011 3293355

Pertanto è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

Violazione di legge e di obblighi contrattuali (combinato disposto dell'art 16 del d.p.r. 147 del 5-6-1990) del protocollo d'intesa 7-4-1993 e della circolare del Capo della Polizia prot 559 del 4-4-1996;

All'udienza del 29 ottobre 2003 il presente ricorso era ritenuto per la decisione.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti le limitazioni di spesa non possono avere alcuna rilevanza sui diritti nascenti dal contratto collettivo di lavoro, nè si può ritenere che la norma non abbia immediata precettività. L'art 16 del d.p.r. 147 del 5-6-1990, di recepimento dell'accordo sindacale del 22-12-1989 prevede infatti che nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale l'Amministrazione possa istituire servizi di asili nido.

A tale norma è stata data attuazione con il protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato del 7-4-1993) e della successiva circolare del Capo della Polizia prot. 559/D/2/S del 4-4-1996.

In particolare l'art 3 del protocollo d'intesa del 1993 prevede che l'Amministrazione al fine di dare attuazione alla previsione dell'art 16 dell'art del d.p.r. 147/90 in materia di asili nido, tenuto conto della mancanza di strutture che corrispondano agli standard previsti per gli asili nido, si impegni a prevedere l'apposito stanziamento di bilancio finalizzato al rimborso delle spese sostenute dal personale della Polizia di Stato per la frequenza dell'asilo nido pubblico per i figli dei dipendenti che non abbiano compiuto il terzo anno di età a partire dall'anno scolastico 1993/1994. Il rimborso avverrà dietro presentazione delle ricevute riguardanti i versamenti effettuati. Nell'ipotesi che la retta si riferisca alla frequenza di istituti privati, sarà am-

messo il rimborso della quota pari a quella praticata dalla struttura pubblica del Comune ove il dipendente presta servizio o del Comune ove il bambino frequenta l'asilo nido.

La circolare del 4-4-1996, con riferimento al protocollo d'intesa del 7-4-1993, prevede espressamente e specificamente le modalità di rimborso delle rette.

Da tali previsioni deriva che in capo ai ricorrenti sussiste un diritto soggettivo al pagamento delle somme (cfr Tar Liguria 938 del 2001 e 723 del 2002), diritto rispetto al quale alcuna rilevanza possono avere le limitazioni di spesa disposte in via generale per tutte le Amministrazioni.

Pertanto il ricorso è fondato e va accolto con la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme richieste dai ricorrenti, oltre interessi legali dalla data della richiesta fino al giorno del pagamento.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe, con la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme richieste dai ricorrenti, oltre interessi legali dalla data della richiesta fino al giorno del pagamento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 29 ottobre 2003 con l'intervento dei magistrati

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - I^a Referendario

Cecilia Altavista - Referendario Estensore

Il Presidente

A. Gomez de Ayala



L'Estensore

Cecilia Altavista

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

[Signature]

DEPOSITATA IN SEGRETARIA A SENSI
DI LEGGE, IL 27 DIC. 2003
IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

[Signature]